



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

**Direzione
Municipalità 1**

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 596 del 02/10/2026

OGGETTO: Proroga fino al 16 ottobre 2026 dell'ordinanza dirigenziale n. 1281 del 14/07/2026 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione dei commi 1 e 4 della lettera A) dell'O.D. progressivo annuale n. 1158 del 13/06/2025, già prorogati fino al 30/11/2026 con O.D. progressivo annuale n. 1085 del 18/06/2026"

I DIRIGENTI

Premesso che:

- sono in corso, ad opera del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, i lavori di Riqualficazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio componente mobilità lenta;

- nell'ambito di tali lavori, dovendo procedere ad una diversa cantierizzazione di via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Turchi e via De Cesare, per realizzare il nuovo marciapiede, con ordinanza dirigenziale n. 1281 del 14/07/2026 si è proceduto a modificare ed integrare, fino al 20/09/2026, i dispositivi di cui ai commi 1 e 4 della lettera A) dell'O.D. n. 1158 del 13/06/2025, come segue:

a) sospendere, il comma 1 della lettera A) dell'O.D. n. 1158 del 13/06/2026, già prorogato fino al 30/11/2026 con O.D. progressivo annuale n.1085 del 18/06/2026, relativo al divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro, eccetto i veicoli diretti al garage autorizzato nel tratto compreso tra via Mario Turchi e via Raffaele de Cesare, con accesso/uscita mediante corsia protetta da via Mario Turchi;

b) istituire, il senso unico di circolazione in via Nazario Sauro, da via Palepoli a via Cuma, in direzione di quest'ultima via per i veicoli autorizzati all'accesso al garage e agli hotel ricadenti nell'area interessata dal presente dispositivo;

c) integrare il comma 4 b) della lettera A) dell'O.D. n. 1158 del 13/06/2026, già prorogato fino al 30/11/2026 con O.D. progressivo annuale n.1085 del 18/06/2026, mediante l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Palepoli, eccetto i veicoli autorizzati all'accesso al garage e agli hotel ricadenti nell'area interessata dal presente dispositivo;

- con ordinanza dirigenziale n. 1622 del 18/09/2026 la sopracitata ordinanza dirigenziale n. 1281 del 14/07/2026 è stata prorogata sino al 05/10/2026;

Considerato che il cantiere di via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Turchi e via De Cesare, per realizzare il nuovo marciapiede è ancora allestito e i lavori ancora in corso di esecuzione, per cui è necessaria una ulteriore proroga fino al 16/10/2026 del dispositivo in atto, emesso con la ordinanza dirigenziale n. 1281 del 14/07/2026.

Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINANO

Prorogare fino al 16/10/2026 l'efficacia dei dispositivi emessi con ordinanza dirigenziale n. 1281 del 14/07/2026.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di apposizione della relativa segnaletica.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente atto; ripristinare, al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica provvisoria; della sua tenuta in buono stato manutentivo; del ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e alla Polizia Locale, dell'eventuale modifica della data di fine lavori.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

La Polizia Locale, per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare l'attivazione del presente dispositivo di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente del
Servizio Viabilità e Traffico
Ing. Edoardo Fusco

Il Direttore della
Municipalità 1
Arch. Valeria Palazzo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.